



Autorità di bacino distrettuale del fiume Po

## ATTI DEL SEGRETARIO GENERALE FACENTE FUNZIONE

Decreto n. 15/2026

Parma, 11-03-2026

**OGGETTO: ADOZIONE DI UNA PROROGA DEI TERMINI STABILITI DALL'ART. 3, COMMA 2 DELLA DELIBERAZIONE DELLA CONFERENZA ISTITUZIONALE PERMANENTE N. 13 DEL 18 DICEMBRE 2025 E DALL'ART. 4, COMMA 1 DEL DECRETO DEL SEGRETARIO GENERALE N. 4/2026 DEL 19 GENNAIO 2026.**

### IL SEGRETARIO GENERALE

#### VISTI

- il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante “*Norme in materia ambientale*” e ss.mm.ii.;
- la legge 28 dicembre 2015, n. 221, recante “*Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali*”;
- in particolare, l'art. 51 della suddetta legge, relativo a “*Norme in materia di Autorità di bacino*”;
- il DM 25 ottobre 2016, n. 294 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (pubblicato su G. U. n. 27 del 2 febbraio 2017), recante “*Disciplina dell'attribuzione e del trasferimento alle Autorità di bacino distrettuali del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183*”;
- il DPCM 4 aprile 2018, recante “*Individuazione e trasferimento delle unità di personale, delle risorse strumentali e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge n. 183/1989, all'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po e determinazione della dotazione organica dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po, ai sensi dell'articolo 63, comma 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e del decreto n. 294 del 25 ottobre 2016*”;

#### VISTO, INFINE

- il DPCM 9 dicembre 2025, con il quale l'ing. Alessandro Delpiano è stato nominato Segretario Generale dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po;

#### RICHIAMATI

- lo “*Statuto dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po*” adottato con Deliberazione della Conferenza Istituzionale Permanente n. 1 del 23 maggio 2017 e successivamente approvato con DM 26 febbraio 2018, n. 52 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, nonché le successive modifiche ed integrazioni dello Statuto medesimo;

- il “*Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico del bacino idrografico del fiume Po*” (stralcio del Piano di bacino distrettuale di cui all’art. 65 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. attualmente disciplinato dagli artt. 67 e 68 del medesimo Decreto legislativo e di seguito anche brevemente definito PAI Po), adottato con Deliberazione del Comitato Istituzionale dell’Autorità di bacino del fiume Po n. 18 del 26 aprile 2001 e successivamente approvato con DPCM 24 maggio 2001 e le successive modifiche ed integrazioni a detto stralcio del Piano di bacino del Po;
- la Deliberazione della Conferenza Istituzionale Permanente n. 13/2025 del 18 dicembre 2025, recante «*Art. 68 D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.: adozione di un Progetto di Variante al “Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico del bacino idrografico del fiume Po” (PAI Po) – Estensione ai bacini idrografici del Reno, dei Romagnoli, del Conca Marecchia e al bacino del Fissero Tartaro Canalbianco (D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., art. 64 comma 1, lettera b), numeri da 2 a 7)*»;
- in particolare, l’art. 3 della suddetta Deliberazione CIP n. 13/2025, recante “*Pubblicazione del Progetto di Variante e procedura di adozione definitiva. Conferenza programmatica*”;

#### **RICHIAMATI, INOLTRE**

- la Deliberazione della Conferenza Istituzionale Permanente n. 10/2025 del 18 dicembre 2025, recante “*Presenza d’atto degli adempimenti di cui all’art. 14, comma 2, direttiva 2007/60/CE: riesame e aggiornamento delle mappe di pericolosità e rischio di alluvioni*”;
- Deliberazione della Conferenza Istituzionale Permanente n. 11/2025 del 18 dicembre 2025, recante “*Mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni del PGRA– Riesame e aggiornamento ai sensi della Direttiva 2007/60/CE e del Decreto legislativo n. 49/2010. Disposizioni conseguenti alla Deliberazione CIP n. 10/2025 e adozione di misure temporanee di salvaguardia*”;
- il Decreto del Segretario Generale di questa Autorità n. 4 del 19 gennaio 2026, recante “*Art. 1 della Deliberazione della Conferenza Istituzionale Permanente n 10/2025 del 18 dicembre 2025. Disposizioni conseguenti alla presa d’atto delle Mappe di pericolosità e rischio di alluvioni relative al terzo ciclo sessennale di gestione del rischio di alluvioni (2028 – 2033) del Distretto idrografico del fiume Po, ai sensi dell’art. 14, par. 2 della Direttiva 2007/60/CE e dell’art. 12, comma 2 del D. Lgs. n. 49/2010*”;

#### **PREMESSO CHE**

- (***Progetto di Variante al PAI Po adottato con Deliberazione CIP n. 13/2025***) in data 18 dicembre 2025, con propria Deliberazione n. 13/2025, la Conferenza Istituzionale Permanente ha adottato, in coerenza con le disposizioni di cui all’art. 68 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., un Progetto di Variante del “*Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico del bacino idrografico del fiume Po*” (PAI Po) finalizzato ad estendere i contenuti e gli effetti di tale stralcio del Piano di bacino del Distretto idrografico del fiume Po anche ai territori dei bacini idrografici inclusi nel medesimo Distretto di cui ai numeri da 2 a 7 della lettera b) del comma 1 dell’art. 64 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., attualmente soggetti ai PAI in precedenza richiamati a suo tempo adottati (nella vigenza dell’abrogata legge 18 maggio 1989, n. 183 e ss.mm.ii.) dalle preesistenti Autorità di rilievo interregionale e regionale, con la contestuale definitiva abrogazione di tali PAI una volta che la Variante sia stata definitivamente approvata;
- (***Procedura di partecipazione attiva degli interessati prevista dall’art. 3 della Deliberazione CIP n. 13/2025***) in coerenza con le previsioni di cui al citato articolo 68 del D. lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e, più in generale, con i principi fondamentali in materia di garanzia della partecipazione attiva degli interessati alle attività di pianificazione di bacino (con particolare riguardo a quelli di cui all’art. 66, comma 7 del citato Decreto legislativo, richiamati dal comma 1 dell’art. 68 dello stesso) l’art. 3, comma 2 della suddetta Deliberazione CIP n. 13/2025 ha previsto lo svolgimento di una procedura di partecipazione attiva di tutti i soggetti interessati, consistente nella possibilità di consultare gli Elaborati che compongono il Progetto di Variante al PAI Po di cui al punto precedente e di formulare osservazioni in ordine agli stessi, stabilendo altresì, per questa fase partecipativa, un termine di 90 giorni decorrenti da quello successivo alla data di pubblicazione

degli Elaborati stessi sul sito web dell'Autorità di bacino;

#### **ATTESO CHE**

- *(Criticità emerse in ordine all'esigenza di garantire adeguatamente il pieno rispetto dei principi e delle finalità della partecipazione attiva con riferimento alla fase procedurale di cui all'art. 3 della Deliberazione CIP n. 13/2025)* a seguito dell'avvio della fase di partecipazione attiva degli interessati disciplinata dal citato art. 3 della Deliberazione CIP n. 13/2025 sono emerse criticità relative all'esigenza di garantire adeguatamente il pieno rispetto dei principi e delle finalità stabiliti dalle richiamate norme di legge (anche in recepimento di disposizioni derivanti da fonti comunitarie in tema di pianificazione di bacino distrettuale) in ordine alla partecipazione attiva degli interessati alle attività di pianificazione. Il principale problema è costituito dal fatto che (a differenza di ambiti territoriali interessati in precedenza dal PAI Po oppure mai interessati da disposizioni della pianificazione di bacino per l'assetto idrogeologico) il territorio oggetto del Progetto di Variante adottato con la Deliberazione n. 13/2025 (che, tra l'altro, è stato interessato da estesi dissesti nei recenti eventi del 2023 e 2024, oltre che essere di notevole estensione, fittamente popolato e caratterizzato dalla presenza di numerosi insediamenti produttivi) è stato interessato per alcuni decenni da Elaborati e da disposizioni di Piano per l'assetto idrogeologico assai diversi sia da quelle del PAI Po sia da quelle degli altri PAI relativi a tale territorio (ivi comprese le procedure previste da tali Piani per i loro successivi aggiornamenti). Il prossimo subentro, per i territori interessati dal Progetto di Variante, delle nuove modalità di individuazione e di delimitazione delle aree interessate dai fenomeni di dissesto idraulico e idrogeologico stabilite dal PAI Po, nonché le modalità procedurali previste dalle NA di tale Piano per la sua attuazione e per il suo aggiornamento (in larga misura differenti da quelle finora vigenti per quei territori) hanno indotto e stanno tuttora inducendo moltissimi interessati (comprese le Amministrazioni locali) a formulare una vasta pluralità di quesiti in ordine al Progetto di Variante adottato con la Deliberazione CIP n. 13/2025. Molti di detti quesiti, oltre ad esse assai numerosi, si contraddistinguono anche per la loro complessità, che richiede tempi di elaborazione più estesi di quelli normalmente riscontrati per questo genere di procedure;
- *(Conseguenze delle criticità indicate al punto precedente)* in conseguenza delle criticità segnalate al punto precedente, si deve rilevare il rischio che il termine di 90 giorni stabilito dal comma 2 dell'art. 3 della Deliberazione CIP n.13/2025 non sia congruo per una adeguata e completa raccolta di tutte le osservazioni che stanno provenendo dagli interessati. Ciò potrebbe costituire un grave nocumento rispetto all'esigenza di assicurare nel modo più pieno possibile la partecipazione attiva degli interessati, come stabilito espressamente dalle norme di legge in precedenza richiamate;

#### **CONSIDERATO CHE**

- *(Richieste di proroga dei termini della fase di partecipazione attiva degli interessati)* sono recentemente pervenute alla Segreteria tecnico operativa numerose richieste di proroga da parte di diversi soggetti interessati e, in particolare, la comunicazione della Regione Emilia – Romagna acquisita agli atti con prot. n. 2150 dell'11 marzo 2026;
- *(Esigenza di prorogare il termine stabilito dall'art. 3, comma 2 della Deliberazione CIP n. 13/2025)* anche alla luce delle richieste di cui al punto precedente, allo scopo di prevenire ogni pregiudizio alla fase di partecipazione attiva degli interessati che deve in ogni caso essere assicurata e anche a mente degli innegabili benefici che una estensione di tale fase può apportare alla attività di pianificazione in termini di opportuno adeguamento dei contenuti della Variante, si ritiene pertanto necessario disporre una proroga del termine di 90 giorni originariamente stabilito dall'art. 3, comma 2 della Deliberazione CIP n. 13/2025;
- *(Esigenza di assicurare una coincidenza temporale tra la procedura di partecipazione attiva in oggetto e quella relativa alle Mappe della pericolosità da alluvioni aggiornate, pubblicate ai sensi del Decreto SG n. 4/2026)* l'adozione della proroga di cui al punto precedente rende altresì necessario, per esigenze di coordinamento tra le procedure di adozione di strumenti della

pianificazione di bacino distrettuale che presentano strette correlazioni tra di loro, disporre un'analoga proroga dei termini per la procedura di partecipazione attiva degli interessati relativa al *II aggiornamento della Mappa di pericolosità e rischio di alluvioni distrettuali* (relativo al terzo ciclo sessennale di gestione del rischio di alluvioni per il periodo 2027 – 2033) disposta dall'art. 4 del sopra richiamato Decreto SG n. 4/2026, tuttora in corso, al fine di fare coincidere il termine di scadenza dell'una e dell'altra delle due suddette procedure di partecipazione attiva;

- (**Competenza del Segretario Generale a disporre le proroghe dei termini per la conclusione della fase di partecipazione attiva degli interessati stabiliti dall'art. 3, comma 2 della Deliberazione CIP n. 13/2025 e dall'art. 4 del Decreto SG n. 4/2026**) a mente della necessità di disporre senza indugio le proroghe dei termini di cui ai punti precedenti, al fine di consentire la migliore garanzia delle imprescindibili finalità che la legge attribuisce alla fase di partecipazione attiva degli interessati, si ritiene altresì che dette proroghe possano essere disposte con il presente atto, anche in adempimento alla disposizione di cui all'art. 63, comma 1 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., a norma della quale l'Autorità "*uniforma la propria attività a criteri di efficienza, efficacia, economicità e pubblicità*";

#### **RITENUTO, PERTANTO, CHE**

- sussistano i presupposti legali e di fatto per procedere alle proroghe dei termini stabiliti dall'art. 3 comma 2 della Deliberazione CIP n. 13/2025 e dall'art. 4 del Decreto SG n. 4/2026 al fine di garantire il pieno perseguimento, senza soluzione di continuità, delle finalità e degli obiettivi propri della partecipazione attiva degli interessati alle attività di pianificazione di bacino, in coerenza con le previsioni di legge in precedenza richiamate;

#### **DATO ATTO CHE**

- l'Ing Andrea Colombo, è responsabile unico del Procedimento di cui al presente Decreto e, che con la sottoscrizione del parere allegato al presente atto, attesta che non sussiste conflitto di interesse in merito alla fattispecie in argomento, ai sensi dell'art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii;

#### **PRESO ATTO**

- dei pareri resi ai sensi del vigente "*Regolamento generale di organizzazione e funzionamento degli uffici dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po*", adottato dalla Conferenza Istituzionale Permanente con Deliberazione n. 3 del 18 novembre 2019;

**P. Q. S.**

**DECRETA**

#### **ARTICOLO 1**

**(Proroga dei termini stabiliti dall'articolo 2, comma 3 della Deliberazione CIP n. 13/2025 del 18 dicembre 2025 e dall'art. 4 del Decreto SG n.4/2026 del 19 gennaio 2026)**

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Decreto.
2. In conformità ai criteri di cui all'art. 63, comma 1 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., come ribaditi dallo "*Statuto dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po*", si dispone la proroga del termine di 90 giorni, originariamente stabilito dall'articolo 2, comma 3 della Deliberazione CIP n. 13/2025 del 18 dicembre 2025 ai fini della consultazione e per la presentazione di eventuali osservazioni da parte di chiunque vi abbia interesse, fino al 31 maggio 2026, comprendendo tale data nel termine prorogato.
3. Sempre in conformità alle disposizioni normative di cui al comma precedente e per esigenze di coordinamento procedurale relativamente all'adozione di strumenti della pianificazione di bacino distrettuale strettamente connessi tra di loro, si dispone altresì la proroga del termine di tre mesi, originariamente stabilito dall'articolo 4, comma 1 del Decreto SG n. 4/2026 del 19 gennaio 2026

- ai fini della consultazione e per la presentazione di eventuali osservazioni da parte di chiunque vi abbia interesse, fino al 31 maggio 2026, comprendendo tale data nel termine prorogato.
4. Il presente Decreto è pubblicato sul sito web dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po, all'indirizzo [https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/ur1DE001.sto?DB\\_NAME=n1232263](https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/ur1DE001.sto?DB_NAME=n1232263). Esso entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
  5. L'Autorità di bacino distrettuale provvede a trasmettere l'avviso dell'adozione del presente Decreto di proroga alle Regioni territorialmente interessate e alla Provincia Autonoma di Trento, ai fini della pubblicazione dell'avviso medesimo sui rispettivi BUR.
  6. Al fine di assicurare al massimo grado la conoscenza del presente Decreto da parte di tutti i soggetti interessati, le Regioni e la Provincia Autonoma di Trento provvedono a trasmettere copia dell'avviso di cui al comma precedente alle Province, alle Città Metropolitane ed ai Comuni territorialmente interessati, ai fini della sua pubblicazione con le modalità previste dalle vigenti norme di legge (pubblicità – notizia).
  7. Dell'adozione del presente Decreto sarà data tempestiva comunicazione al Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (nella sua veste di Presidente della Conferenza Istituzionale Permanente) e alla Conferenza Operativa nel corso della prima seduta successiva alla data di adozione del Decreto stesso.

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
(Alessandro Delpiano)

*Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82.*